



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione responsabilità civile del proprietario d'immobili

Edizione 07.2019

Indice

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	5
A2	Durata del contratto	5
A3	Disdetta del contratto	5
A4	Premi	5
A5	Franchigia	5
A6	Obblighi di diligenza e altri obblighi	5
A7	Obblighi d'informazione	6
A8	Aggravamento o riduzione del rischio	6
A9	Cambiamento di proprietario	6
A10	Cessione di diritti	6
A11	Principato del Liechtenstein	6
A12	Diritto applicabile e foro competente	6
A13	Sanzioni	6

Parte B Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1	Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata	7
B2	Validità temporale	7
B3	Esclusioni generali	8

Parte C Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1	Danni da inquinamento ambientale	9
C2	Prevenzione dei danni	9
C3	Uso di veicoli	10
C4	Comproprietà o proprietà per piani	10
C5	Proprietà comune	11
C6	Responsabilità civile del committente dell'opera	11
C7	Spese di pulizia	11
C8	Danni patrimoniali – Consegna di dati	12
C9	Rinuncia all'eccezione della colpa grave	12

Parte D Sinistro

D1	Prestazioni	13
D2	Franchigia	13
D3	Avviso di sinistro e obblighi d'informazione	14
D4	Trattamento del sinistro	14
D5	Regresso contro gli assicurati	14
D6	Comunicazione in caso di crisi (spese di PR)	14

Parte E Definizioni

E1	Siti contaminati	15
E2	Valori pecuniari	15
E3	Danni corporali	15
E4	Danni materiali	15
E5	Spese per la prevenzione dei danni	15
E6	Sinistro in serie	15
E7	Inquinamento dell'ambiente	15
E8	Danni patrimoniali	15
E9	Assicurati	15
E10	Opere assicurate	16
E11	Anno di assicurazione	16

Parte F Protezione dei dati

Protezione dei dati	17
---------------------	----

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre le richieste di risarcimento di danni avanzate nei confronti degli assicurati in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile (disposizione B1.1 CGA).

La copertura assicurativa comprende la responsabilità civile legale per i danni corporali e materiali (disposizioni E3 ed E4 CGA).

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

Ai sensi della disposizione B3 delle CGA, l'assicurazione non copre fra l'altro le pretese

- per danni dello stipulante (B3.1 CGA),
- fondate su una responsabilità che eccede le prescrizioni legali (B3.2 CGA),
- riguardanti il mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione ai sensi di legge (B3.3 CGA),
- derivanti da danni a cose in custodia e danni causati come locatario (B3.4 CGA),
- per danni a cose verificatisi a seguito dell'esecuzione o dell'omissione di un'attività su di esse o con esse – ad esempio lavorazione o riparazione (B3.5 CGA).

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

AXA indennizza l'ammontare che l'assicurato è tenuto a pagare al danneggiato, a titolo di risarcimento, in virtù della sua responsabilità civile legale (D1.1 CGA). Nel caso di sinistri assicurati, AXA si assume inoltre la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive (protezione giuridica ai sensi della disposizione D1.2 CGA).

Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata o al massimale speciale che figurano nella proposta o nella polizza – come garanzia doppia per anno di assicurazione.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio è riportato nella proposta e nella polizza e il suo pagamento è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Lo stipulante è tenuto tra l'altro a

- notificare immediatamente e per iscritto qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio (A8.1 CGA),
- eliminare a sue spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro (A6.1 CGA),
- dare avviso immediato qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione (D3 CGA),
- provvedere affinché la trasformazione, la raccolta, il deposito, ecc. di sostanze nocive all'ambiente vengano eseguiti in conformità alle disposizioni di legge e delle autorità (C1.3.1 CGA).

Lo stipulante deve tra l'altro astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato, né deve riconoscere alcuna pretesa, concludere accordi transattivi, corrispondere indennizzi e cedere qualsivoglia pretesa derivante dall'assicurazione (D4.2 e A10 CGA).

Eventuali obblighi particolari sono specificati nelle condizioni contrattuali riportate nella proposta e nella polizza.

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data che è indicata nella polizza.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte E.

Quali dati vengono utilizzati da AXA e in che modo?

Le informazioni circa l'impiego dei dati sono disponibili sotto «Protezione dei dati» nella Parte F.

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

A2 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo 3 giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la notifica di rifiuto. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

In caso di fallimento dello stipulante, gli effetti del contratto cessano con la dichiarazione di fallimento. Entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento l'amministrazione del fallimento può, dietro pagamento del premio, richiedere la continuazione della polizza con decorrenza dalla data di detta dichiarazione.

A3 Disdetta del contratto

A3.1 Disdetta alla scadenza

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto per iscritto fino a 3 mesi prima della scadenza.

A3.2 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- da parte dello stipulante al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 30 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta;
- da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 30 giorni dal momento in cui lo stipulante riceve la disdetta.

A3.3 Disdetta in caso di passaggio di proprietà

Fa stato quanto indicato alla disposizione A9.3.

A3.4 Disdetta in caso di aggravamento del rischio
Fa stato quanto indicato alla disposizione A8.2.

A4 Premi

A4.1 Importo e scadenza del premio

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

A4.2 Calcolo dei premi

Il premio indicato nella proposta o nella polizza vale per l'intera durata del contratto (premio fisso). Sono fatte salve le disposizioni A8.2 e A8.3.

A5 Franchigia

Fa stato quanto indicato alla disposizione D2.

A6 Obblighi di diligenza e altri obblighi

A6.1 Eliminazione di una fattispecie di pericolo

Lo stipulante deve eliminare a proprie spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro. AXA può esigere che la fattispecie di pericolo venga rimossa entro un termine adeguato.

A6.2 Violazione degli obblighi contrattuali o dell'obbligo di notifica

Se lo stipulante o l'assicurato viola con colpa i propri obblighi (ad esempio ai sensi delle disposizioni C1.3 o D4.2) oppure gli obblighi di notifica e di informazione (ad esempio ai sensi della disposizione D3) e se ciò comporta un aumento delle prestazioni che AXA deve fornire, **la copertura assicurativa si riduce** in misura proporzionale all'aumento generato.

A6.3 Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro

Fa stato quanto previsto dalle disposizioni A10, C1.3, D3 e D4.2.

A7 Obblighi d'informazione

A7.1 Comunicazione con AXA
Lo stipulante o l'averente diritto deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A7.2 Aggravamento o riduzione del rischio
Fa stato quanto indicato alla disposizione A8.1.

A7.3 Sinistro
Fa stato quanto indicato alla disposizione D3.

A8 Aggravamento o riduzione del rischio

A8.1 Obbligo d'informazione
Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio deve essere notificato immediatamente e per iscritto ad AXA. In caso di omissione colposa della notifica, l'indennizzo può essere ridotto proporzionalmente all'influenza avuta da una tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

A8.2 Aggravamento del rischio
In caso di aggravamento del rischio, AXA può applicare il relativo aumento di premio per la rimanente durata del contratto, oppure procedere alla disdetta del contratto. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante se le parti non riescono a raggiungere un accordo circa l'aumento di premio.
Il termine di disdetta è di 14 giorni a contare dalla data del ricevimento della notifica. Il contratto si estingue dopo 4 settimane da quando la controparte ha ricevuto la disdetta.
In ambedue i casi AXA ha la facoltà di chiedere il pagamento del supplemento di premio, e ciò a decorrere dal momento in cui è intervenuto l'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

A8.3 Riduzione del rischio
In caso di diminuzione del rischio, AXA riduce di conseguenza il premio a decorrere dal pervenimento della relativa comunicazione scritta dello stipulante.

A9 Cambiamento di proprietario

A9.1 Diritti e doveri
Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto stesso passano al nuovo proprietario.

A9.2 Rifiuto
Il nuovo proprietario può rifiutare per iscritto il trasferimento del contratto d'assicurazione al più tardi entro 30 giorni dal passaggio di proprietà. In questo caso, il contratto si estingue con effetto retroattivo al momento del cambiamento di proprietà.

A9.3 Disdetta
Se il nuovo proprietario viene a conoscenza dell'esistenza del contratto d'assicurazione soltanto dopo il passaggio di proprietà, egli ha comunque facoltà di disdire il contratto – segnatamente entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, ma al più tardi 30 giorni dal momento in cui giunge a scadenza il premio annuo o la frazione di premio dopo il cambiamento di proprietà. Il contratto si estingue nel momento in cui AXA riceve la disdetta.
AXA può disdire il contratto per iscritto entro 14 giorni dopo essere venuta a conoscenza del nuovo proprietario. Il contratto si estingue 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte del nuovo proprietario.

A10 Cessione di diritti

Senza il consenso di AXA, l'assicurato non è autorizzato a cedere i diritti derivanti dalla presente assicurazione.

A11 Principato del Liechtenstein

Se lo stipulante ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono per analogia alle corrispondenti norme di legge del Liechtenstein.

A12 Diritto applicabile e foro competente

A12.1 Diritto applicabile
Per il contratto di assicurazione trova applicazione il diritto materiale svizzero; in caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, trova applicazione il diritto materiale di tale Paese.

A12.2 Foro competente
In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, i tribunali ordinari di tale Paese.

A13 Sanzioni

La copertura assicurativa non è operante se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

Parte B

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1 Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata

B1.1 Responsabilità civile assicurata, rischio assicurato
La copertura assicurativa è operante per le richieste di risarcimento di danni pertinenti al rischio assicurato specificato nella polizza, le quali vengono avanzate in virtù delle disposizioni di legge in materia di responsabilità civile nei confronti dell'assicurato per danni corporali e materiali. La copertura assicurativa opera soltanto se il danno è legato da un nesso causale con lo stato e la manutenzione delle opere assicurate ai sensi della disposizione E10 oppure con l'esercizio dei diritti di proprietà che ne fanno parte.
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi nei confronti di persone ai sensi delle disposizioni E9.3 ed E9.6 per prestazioni che tali soggetti terzi hanno erogato a favore del danneggiato.

B1.2 Coinvolgimento di terzi
La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate nei confronti dello stipulante per danni causati da aziende o artigiani indipendenti (quali i subappaltatori) a cui lo stipulante ha fatto ricorso come personale ausiliario.
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per la responsabilità civile personale di queste aziende e di artigiani indipendenti.

B2 Validità temporale

B2.1 Momento di sopravvenienza del sinistro
La copertura assicurativa è operante per le pretese in relazione a danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto.
Se il momento di sopravvenienza del sinistro non può essere determinato con certezza, si considererà quello in cui il danno è stato accertato per la prima volta, a prescindere da chi abbia effettuato tale constatazione.

B2.2 Sinistro in serie
Nel caso di un sinistro in serie, l'occorrenza del primo danno appartenente alla serie è considerata come il momento di sopravvenienza di tutti i danni. Se il primo danno di una serie si verifica prima dell'inizio del contratto, per le pretese relative a tutti i danni della stessa serie **non sussiste alcuna copertura assicurativa**.

B2.3 Sopravvenienza del danno per le spese per la prevenzione dei danni
Quale momento dell'insorgere della necessità delle spese per la prevenzione dei danni si considera quello in cui viene constatata per la prima volta l'imminenza di un danno.

B2.4 Assicurazione del rischio precedente
Per le pretese derivanti da un danno singolo, o facente parte di una serie, causato prima dell'entrata in vigore del contratto, la copertura assicurativa è operante soltanto se lo stipulante dimostra in modo attendibile che al momento della stipulazione del contratto non era a conoscenza di atti od omissioni, o della presenza di difetti alle opere di cui alla disposizione E10, che avrebbero potuto motivare la responsabilità dell'assicurato. Ciò si applica per analogia anche a eventuali modifiche delle disposizioni contrattuali effettuate nel corso della durata del contratto, ad esempio in relazione a variazioni delle regolamentazioni delle somme o delle franchigie.

B2.5 Assicuratore precedente
In presenza di un'assicurazione precedente tenuta a versare le prestazioni per lo stesso danno o per lo stesso sinistro in serie, le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che supera la somma assicurata o il massimale speciale (somma limitata che rientra nella somma assicurata) dell'assicurazione precedente (copertura della differenza nella garanzia). La somma assicurata, o il massimale speciale, dell'assicurazione precedente viene dedotta dalla somma assicurata o dal massimale speciale stabiliti nella polizza di AXA.

B2.6 Termine ulteriore di notifica
Per le pretese avanzate in relazione a un sinistro verificatosi nel corso della durata contrattuale, la copertura assicurativa è operante soltanto se il danno viene notificato ad AXA entro 5 anni dalla risoluzione del contratto o dopo la fine della copertura assicurativa. Per le pretese correlate a un sinistro in serie, ai fini della notifica è determinante il primo danno appartenente alla serie.

B2.7 Assicurazione del rischio postumo
Se degli assicurati escono dalla cerchia delle persone assicurate, vale quanto segue: se degli assicurati di cui alle disposizioni E9.2, E9.3 ed E9.6 hanno causato, prima della loro uscita, dei danni a seguito di atti od omissioni, per le pretese che ne risultano nei confronti dello stipulante sussiste una copertura assicurativa al massimo sino alla fine del contratto. Per quanto concerne la responsabilità personale degli assicurati usciti dalla cerchia delle persone assicurate ai sensi delle disposizioni E9.2, E9.3 ed E9.6, la copertura resta operante anche dopo un'eventuale risoluzione del contratto.

B3 Esclusioni generali

B3.1	Danni propri Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese <ul style="list-style-type: none">• per danni subiti dallo stipulante,• per danni che riguardano la persona dello stipulante (ad es. perdita della persona che provvede al sostentamento),• per danni subiti da persone che convivono nella stessa economia domestica con l'assicurato civilmente responsabile.	B3.7	Danni a impianti per i rifiuti Non sussiste alcuna copertura assicurativa in relazione a pretese avanzate per danni causati da sostanze immesse negli impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l'eliminazione di rifiuti, acque di scarico o materiale di riciclaggio. La presente esclusione non si applica nel caso di danni cagionati a impianti per la depurazione o la decantazione di acque di scarico.
B3.2	Responsabilità assunta contrattualmente Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a una responsabilità assunta contrattualmente che eccede le prescrizioni legali.	B3.8	Crimini e delitti intenzionali Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti dalla responsabilità dell'autore di un crimine o di un delitto intenzionale per i danni causati in relazione al compimento o al tentativo di tali reati.
B3.3	Mancato adempimento di un obbligo assicurativo Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni per i quali doveva essere stipulata un'altra assicurazione in virtù di un obbligo di assicurazione legale o contrattuale.	B3.9	Risarcimenti a carattere punitivo Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a risarcimenti a carattere punitivo (come i cosiddetti «punitive/exemplary damages»).
B3.4	Danni a cose in custodia Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni a cose ricevute in uso, in lavorazione, in consegna o custodia, per il trasporto o per altro scopo (ad es. per vendita su commissione o per esposizione), oppure prese in affitto, in leasing o in locazione.	B3.10	Campi elettromagnetici Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in rapporto con l'azione di campi elettromagnetici (CEM).
B3.5	Danni a cose lavorate Non sussiste alcuna copertura per pretese avanzate in relazione a danni a cose verificatisi a seguito dell'esecuzione o dell'omissione di un'attività su di esse o con esse – ad esempio lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo. Rientrano nel novero delle suddette attività anche la progettazione e la direzione dei lavori, il conferimento di ordini e istruzioni, la sorveglianza, il controllo e lavori simili nonché i collaudi, indipendentemente da chi vengano effettuati.	B3.11	Radiazioni ionizzanti Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in rapporto con l'azione di radiazioni ionizzanti.
B3.6	Elevata probabilità e accettazione implicita Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni <ul style="list-style-type: none">• il cui verificarsi doveva essere ritenuto altamente probabile da parte dello stipulante, dei suoi rappresentanti o delle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell'impresa.• implicitamente accettati allo scopo di ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare pregiudizi patrimoniali o perdite di reddito.	B3.12	Danni nucleari Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni nucleari, così come definiti dalla legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le spese ad essi connesse.
		B3.13	Amianto Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in rapporto con la presenza di amianto.
		B3.14	Guerra e guerra civile Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese in rapporto con guerre e guerre civili.

Parte C

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1 Danni da inquinamento ambientale

- C1.1 Estensione della copertura assicurativa**
La copertura assicurativa è operante in relazione alle pretese per danni corporali e materiali determinati da inquinamento ambientale per le seguenti cause:
- C1.1.1** episodi di inquinamento ambientale riconducibili a un solo e medesimo evento repentino e imprevedibile, che richiede altresì provvedimenti immediati, come la sua denuncia alle competenti autorità, l'allarme per la popolazione, oppure l'adozione di misure volte a prevenire o a limitare i danni.
- C1.1.2** inquinamento ambientale causato dalla fuoriuscita di sostanze dannose per il terreno o per le acque, quali carburanti e combustibili allo stato liquido, acidi, basi e altre sostanze chimiche (tuttavia non le acque di scarico o altri rifiuti aziendali), in quanto un impianto stabilmente fissato al terreno è colpito da ruggine perforante o presenta delle perdite. Ciò vale tuttavia unicamente se la fuoriuscita constatata richiede l'adozione di misure immediate ai sensi della disposizione C1.1.1.
La presente copertura assicurativa è operante soltanto se lo stipulante dimostra che l'impianto in questione è stato costruito, sottoposto a manutenzione o dismesso regolarmente e in conformità alle prescrizioni vigenti in materia.

- C1.2 Esclusioni a complemento della disposizione B3**
- C1.2.1** Non sussiste alcuna copertura assicurativa qualora più eventi simili che producono il medesimo effetto (ad es. infiltrazione nel terreno di sostanze nocive conseguente a continuo gocciolio o ripetuto spargimento di liquidi da recipienti mobili), richiedano provvedimenti ai sensi della disposizione C1.1.1, i quali non sarebbero invece necessari nel caso in cui gli stessi eventi si verificassero singolarmente.
- C1.2.2** Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese fondate su danni in relazione al ripristino di specie e di habitat protetti.
- C1.2.3** Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione ai danni determinati dal perturbamento dello stato dell'aria o delle acque, dei terreni, della flora e della fauna che non rappresentano beni di proprietà secondo il diritto civile.
- C1.2.4** Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a siti contaminati.
- C1.2.5** Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione con la proprietà, il possesso o l'esercizio di impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l'eliminazione di rifiuti, acque di scarico o materiale di riciclaggio. Questa esclusione non trova applicazione per gli impianti appartenenti al fabbricato o al terreno assicurato e destinati al compostaggio o al deposito provvisorio di rifiuti, nonché per gli impianti appartenenti al fabbricato o al terreno assicurato e destinati alla depurazione o alla decantazione delle acque di scarico.

- C1.3 Obblighi e violazione di obblighi**
- C1.3.1** L'assicurato deve provvedere affinché la trasformazione, la raccolta, il deposito, la pulizia e lo smaltimento di sostanze nocive all'ambiente vengano eseguiti in conformità delle disposizioni di legge e dell'autorità.
- C1.3.2** L'assicurato deve provvedere affinché gli impianti deputati allo svolgimento delle suddette attività (inclusi i dispositivi di sicurezza e di allarme) vengano sottoposti a manutenzione e tenuti in esercizio a regola d'arte, in conformità con tutte le prescrizioni tecniche, di legge e delle autorità competenti.
- C1.3.3** L'assicurato deve provvedere affinché le disposizioni emanate dalle autorità competenti in merito a risanamenti o misure analoghe vengano adempiute entro i termini prescritti.
- C1.3.4** Laddove l'assicurato non dia seguito a queste incombenze, l'obbligo di prestazione di AXA decade ai sensi della disposizione A6.2.

C2 Prevenzione dei danni

- C2.1 Estensione della copertura assicurativa**
La copertura assicurativa è operante per le spese per la prevenzione dei sinistri se la sopravvenienza di un danno corporale o materiale assicurato risulta imminente a seguito del verificarsi di un singolo evento repentino e imprevisto.
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le misure adottate dopo che il pericolo è stato ormai evitato, come ad esempio lo smaltimento di cose difettose.
In caso di inquinamento già verificatosi o che minaccia di verificarsi a breve a seguito di un evento di cui alle disposizioni C1.1.1 o C1.1.2, la copertura assicurativa è operante anche per le spese a carico dell'assicurato derivanti dalle misure ordinate dall'autorità competente al fine di evitare un perturbamento imminente e durevole dello stato dei terreni e delle acque di terzi.
- C2.2 Esclusioni a complemento della disposizione B3**
- C2.2.1** Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le spese di eliminazione di un pericolo ai sensi della disposizione A6.1.
- C2.2.2** Non sussiste alcuna copertura assicurativa in relazione alle spese sostenute per la localizzazione di perdite, l'accertamento di difetti di funzionamento e delle cause dei danni, compreso il necessario svuotamento di impianti, contenitori e condutture, nonché le spese per le relative riparazioni e modifiche apportate a tali impianti, contenitori e condutture (ad esempio spese di risanamento).
- C2.2.3** Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le spese di prevenzione per le misure adottate a causa della caduta di neve o della formazione di ghiaccio.

C3 Uso di veicoli

C3.1 Veicoli a motore

C3.1.1 La copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile in veste di detentore e per la responsabilità civile derivante dall'uso di veicoli a motore (ad es. trattore tosaerba) e rimorchi che servono per la manutenzione delle opere assicurate ai sensi della disposizione E10 e per i quali non sono prescritte né la licenza di circolazione né le targhe.

Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore eventualmente presente, la quale in linea di principio è tenuta a erogare le prestazioni per lo stesso danno (copertura della differenza).

C3.1.2 Salvo laddove la polizza non preveda importi più elevati, trovano applicazione le somme assicurate minime prescritte dalla legislazione svizzera sulla circolazione stradale.

C3.1.3 **Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per la responsabilità civile

- delle persone che utilizzano il veicolo per viaggi per i quali non dispongono di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente o che non erano autorizzate a fare,
- delle persone che erano responsabili per gli utenti del veicolo in questione,
- delle persone che abbiano ordinato o che fossero a conoscenza di tali viaggi.

C3.1.4 A complemento della disposizione C3.1.3 e in luogo della disposizione B3, in caso di sinistri per i quali esiste un obbligo di assicurazione secondo la legislazione svizzera sulla circolazione stradale, sono **escluse**:

- le pretese del detentore per danni materiali causati da persone delle quali egli debba rispondere in virtù della suddetta legislazione,
- le pretese per danni materiali subiti dal coniuge, o dal partner registrato, dagli ascendenti e dai discendenti del detentore del veicolo nonché, se con lui conviventi, dai suoi fratelli e sorelle,
- le pretese per danni al veicolo utilizzato (incluso il rimorchio) e alle cose con esso trasportate. Sono esclusi i danni alle cose che il danneggiato portava con sé, come ad esempio il bagaglio e altri oggetti simili,
- le pretese in rapporto con incidenti avvenuti in occasione di corse.

C3.2 Ciclomotori

C3.2.1 La copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile derivante dall'impiego di ciclomotori soggetti all'obbligo di assicurazione – inclusi ciclomotori elettrici, sedie a rotelle motorizzate e monopattini elettrici – purché si tratti di viaggi effettuati in relazione alla manutenzione delle opere assicurate ai sensi della disposizione E10.

C3.2.2 Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che eccede le somme assicurate delle assicurazioni di responsabilità civile prescritte dalla legge (copertura della differenza).

C3.2.3 Le limitazioni di cui alle disposizioni C3.1.3 e C3.1.4 trovano applicazione per analogia. Per il resto si applicano le disposizioni della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, quando la loro applicazione sia di natura imperativa.

C3.3 Velocipedi

C3.3.1 La copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile derivante dall'uso di velocipedi e di veicoli a motore con potenza o velocità ridotta ai sensi dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli svizzera – ad esempio biciclette elettriche con pedalata assistita fino a 25 km/h o carri a mano provvisti di motore, purché si tratti di viaggi effettuati in relazione alla manutenzione delle opere assicurate ai sensi della disposizione E10.

C3.3.2 Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione eventualmente presente (ad es. un'assicurazione di responsabilità civile privata), la quale in linea di principio è tenuta ad assumersi le prestazioni per lo stesso danno.

C4 Comproprietà o proprietà per piani

C4.1 Responsabilità civile assicurata

Se i fabbricati o terreni assicurati, o parti di essi, sono in comproprietà o proprietà per piani, vale quanto segue: la copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile

- derivante alla comunione dei proprietari dalle parti del fabbricato e dai terreni d'uso comune e
- derivante a ciascun condomino dalle parti del fabbricato che sono oggetto del diritto esclusivo.

C4.2 Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è operante anche per le pretese

- della comunione dei proprietari nei confronti di singoli condomini, per danni alle parti del fabbricato e a terreni d'uso comune. A parziale deroga delle disposizioni B3.1, B3.4 e B3.5,
- da un condomino nei confronti della comunione dei proprietari, per danni la cui causa risiede nelle parti del fabbricato o nei terreni d'uso comune,
- da un condomino nei confronti di un altro condomino, per danni la cui causa risiede nelle parti del fabbricato che sono oggetto del diritto esclusivo.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate dalla comunione dei proprietari nei confronti di un condomino, e viceversa, per quella parte del danno che corrisponde alla quota del condomino stesso.

C4.3 Persone conviventi nella stessa economia domestica

Le persone che convivono con un condomino hanno i suoi stessi diritti ed obblighi.

C5 Proprietà comune

- C5.1 Estensione della copertura assicurativa**
Se l'opera assicurata di cui alla disposizione E10 o parti della stessa sono in proprietà comune, la copertura assicurativa è operante anche per le pretese avanzate nei confronti dei proprietari in comune nella loro qualità di proprietari.
- C5.2 Esclusione a complemento della disposizione B3**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni dei proprietari in comune.
- C5.3 Persone conviventi nella stessa economia domestica**
Le persone che convivono con i proprietari in comune hanno i loro stessi diritti e obblighi.

C6 Responsabilità civile del committente dell'opera

Nel caso di progetti di costruzione in rapporto con le opere assicurate di cui alla disposizione E10 vale quanto segue:

- C6.1 Estensione della copertura assicurativa**
La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate a seguito di danni corporali e materiali dovuti a lavori di demolizione, di movimenti di terra o di costruzione, avanzate nei confronti dello stipulante in qualità di committente di detti lavori (committente di opere) o contro il proprietario del terreno secondo la disposizione E9.4.
- C6.2 Esclusioni a complemento della disposizione B3**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in rapporto con un progetto di costruzione
- C6.2.1** se i relativi costi complessivi come da preventivo eccedono l'importo di CHF 200 000. A tale riguardo i singoli oggetti appartenenti allo stesso progetto (complessivo) o da realizzare in più lotti sono considerati congiuntamente come un'unica opera,
- C6.2.2** se viene eseguito uno scavo di fondazione previsto per più di un piano interrato,
- C6.2.3** se i relativi lavori vengono eseguiti su un terreno con pendenza superiore al 25%,
- C6.2.4** nel caso in cui un'opera adiacente sia oggetto di lavori di sottomurazione o sottofondazione,
- C6.2.5** se la costruzione viene effettuata in aderenza a un'opera di terzi,
- C6.2.6** per il quale si procede all'abbassamento della falda freatica,
- C6.2.7** per il quale vengono eseguiti lavori che comportano forti vibrazioni, ad esempio a seguito dell'impiego di esplosivo o a lavori di battitura,
- C6.2.8** per il quale vengono eseguiti lavori di vibrazione o estrazione di palancole,
- C6.2.9** per il quale sono previsti lavori di perforazione nel terreno, ad esempio per sonde termiche o per fondazioni palificate.
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa neppure per le pretese
- C6.2.10** riguardanti l'opera stessa o il terreno che ne fa parte,
- C6.2.11** che sono in rapporto con il prosciugamento o l'impoverimento di una sorgente.

- C6.3 Copertura della differenza**
Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione eventualmente presente (ad es. un'assicurazione di responsabilità civile del committente dell'opera), la quale in linea di principio è tenuta ad assumersi le prestazioni per lo stesso danno.

C7 Spese di pulizia

- C7.1 Estensione della copertura assicurativa**
A complemento della disposizione B1.1, la copertura assicurativa è operante anche per le pretese di terzi per le spese causate dall'insudiciamento di cose di terzi. Gli insudiciamenti vengono equiparati ai danni materiali ai sensi della disposizione E4. Per danni da inquinamento, la copertura è disciplinata dalle condizioni contrattuali previste a tale scopo.
Se la pulizia viene eseguita dall'assicurato stesso, la prestazione si limita alle spese proprie.
- C7.2 Esclusioni a complemento della disposizione B3**
La copertura assicurativa non è operante
- per le pretese per spese di pulizia che di norma ci si possono attendere,
 - per le pretese per spese di pulizia, se non sono stati presi provvedimenti contro l'insudiciamento,
 - per le pretese per spese di pulizia di cose fornite, montate, sistemate o posate dall'assicurato stesso o da un terzo da lui incaricato.

C8 Danni patrimoniali – Consegna di dati

C8.1 Estensione della copertura assicurativa
A complemento della disposizione B1.1, la copertura assicurativa è operante per la responsabilità civile degli assicurati in relazione a danni patrimoniali derivanti da lesioni della personalità a seguito della consegna o del trasferimento illeciti di dati personali da parte di assicurati durante l'esercizio di attività di servizio.

C8.2 Esclusioni a complemento della disposizione B3
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a:

- un procedimento intentato ai fini della concessione del diritto di consultazione, di rettifica o di distruzione di dati,
- la pubblicazione, la vendita o il trasferimento di dati per scopi commerciali,
- la trasmissione incompleta o inesatta di comunicazioni o informazioni,
- danni nell'ambito di crimini o delitti commessi in maniera intenzionale – ad esempio attacchi di hacker, malware o altri tipi di criminalità informatica.

C8.3 Franchigia
Per ogni evento l'assicurato sopporta la franchigia stabilita per i danni corporali e materiali.

C9 Rinuncia all'eccezione della colpa grave

AXA rinuncia al diritto di riduzione delle prestazioni attribuite dall'art. 14 cpv. 2 e 3 della Legge sul contratto di assicurazione (LCA) qualora l'evento sia stato cagionato per colpa grave degli assicurati.

La rinuncia all'eccezione non trova applicazione

- per gli eventi che presentano un rapporto di causalità con gli effetti di alcol, droghe o medicinali,
- per le disposizioni di legge applicabili che si contrappongono a questa rinuncia.

Parte D

Sinistro

D1 Prestazioni

D1.1 Risarcimento di pretese giustificate

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità legale AXA indennizza l'ammontare che l'assicurato è tenuto a pagare al danneggiato a titolo di risarcimento. AXA può corrispondere l'indennizzo direttamente al danneggiato.

D1.2 Difesa contro le pretese ingiustificate

AXA si assume la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive, a condizione che si tratti di eventi coperti dall'assicurazione.

D1.3 Limitazione delle prestazioni

D1.3.1 Le prestazioni di AXA per tutte le pretese sono limitate alla somma assicurata stabilita nella polizza – compresi interessi di danno, spese per ridurre il danno, spese peritali, legali, giudiziarie, di mediazione, di prevenzione e altre spese, come le indennità processuali o ripetibili alla controparte. Per singoli rischi inclusi nell'assicurazione trova eventualmente applicazione un massimale speciale (somma limitata che rientra nella somma assicurata), debitamente specificato nella polizza.

Qualora le pretese e i costi per ogni evento o sinistro in serie eccedano la somma assicurata fissata nella polizza (incluse le pretese e le spese in relazione ai rischi per i quali sono stati fissati dei massimali speciali), la prestazione massima corrisposta da AXA a titolo di risarcimento è limitata all'importo della somma assicurata (indennizzo massimo).

Dalla somma assicurata o dal massimale speciale viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta.

D1.3.2 La somma assicurata o il massimale speciale sono intesi come garanzia doppia per ogni anno di assicurazione, vale a dire come importo che viene corrisposto al massimo due volte per tutte le richieste di risarcimento avanzate per i danni e le spese verificatisi nel corso dello stesso anno di assicurazione.

D1.3.3 Le prestazioni si basano sulle condizioni contrattuali in vigore nel momento in cui si è verificato il sinistro, ad esempio come regolamentazioni delle somme assicurate o delle franchigie.

D1.4 Protezione giuridica in caso di procedimento penale o amministrativo

D1.4.1 Se contro l'assicurato viene promosso un procedimento da parte di autorità penali o amministrative a seguito di un evento assicurato, AXA si assume le spese derivanti all'assicurato da un tale procedimento (ad es. onorari dei legali, spese giudiziarie e peritali) nonché le spese del procedimento stesso poste a carico dell'assicurato.

D1.4.2 **Non sussiste tuttavia alcuna copertura assicurativa** per le obbligazioni di carattere penale o simile, come ad esempio le multe nonché le cauzioni penali e di altra natura.

D1.4.3 Di concerto con l'assicurato, AXA designa un legale per il patrocinio dell'assicurato stesso. Da parte sua, l'assicurato non può conferire mandato a un legale senza il consenso preventivo da parte di AXA.

In caso di ricorso ai mezzi legali o di appello contro le sentenze di singole istanze, AXA può rifiutare le prestazioni quando ritiene improbabile che si possa ottenere un risultato favorevole.

Se l'assicurato promuove il procedimento a proprio rischio, in caso di successo (ad es. di assoluzione) AXA riscaltra le spese d'avvocato e procedurali sostenute.

Eventuali indennità ripetibili riconosciute all'assicurato spettano ad AXA fino a concorrenza delle prestazioni da essa erogate. Fanno eccezione i risarcimenti per le prestazioni e le spese personali sostenute dall'assicurato, nonché gli indennizzi per danni economici e per la riparazione morale. La mera riduzione delle sanzioni penali o amministrative decise dall'istanza precedente, come pene o misure disciplinari, non viene considerata come successo.

D1.4.4 Le prestazioni di AXA per le spese di cui alla disposizione D1.4.1 sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione eventualmente presente (ad es. un'assicurazione di protezione giuridica), la quale in linea di principio è tenuta ad assumersi le prestazioni per lo stesso danno (copertura della differenza).

D1.5 Anticipo delle spese di perizia

Al verificarsi di un evento fondamentalmente assicurato AXA versa a titolo d'anticipo le spese di perizia effettive fino a un massimo di CHF 20 000 (massimale speciale). L'anticipo viene versato se sono soddisfatte le seguenti tre condizioni:

- la perizia serve per chiarire la situazione e per individuare il soggetto responsabile;
- la perizia è necessaria e appropriata;
- la perizia viene commissionata da AXA o d'intesa con AXA.

AXA si riserva il diritto di chiedere al terzo responsabile il rimborso delle spese da essa anticipate. All'anticipo delle spese di perizia non viene applicata la franchigia.

D2 Franchigia

D2.1 Franchigia per evento

Lo stipulante sopporta per ogni sinistro la franchigia che è indicata nella polizza. Ai singoli rischi si applica un'eventuale franchigia speciale specificata nella polizza. La franchigia si riferisce anche alle spese, ad esempio per la difesa contro le pretese ingiustificate. È fatta salva la disposizione D6.

D2.2 Franchigia in presenza di più coperture
Se, in caso di sinistro, vengono fatte valere più coperture che prevedono una franchigia identica, lo stipulante dovrà sopportare la franchigia una sola volta. Se queste coperture prevedono franchigie diverse, lo stipulante dovrà sopportare al massimo la franchigia più elevata fra tutte quelle pattuite.

D2.3 Rimborso
Di regola la franchigia deve essere assunta dallo stipulante. Se AXA paga l'indennizzo direttamente al danneggiato senza deduzione preventiva della franchigia, lo stipulante dovrà rimborsare tale franchigia ad AXA rinunciando a qualsiasi obiezione.

D3 Avviso di sinistro e obblighi d'informazione

Qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero presumibilmente interessare l'assicurazione, lo stipulante deve darne avviso tempestivamente ad AXA. Questo obbligo di notifica trova applicazione anche se, a seguito dell'evento in questione, nei confronti di un assicurato venga avviata un'inchiesta di polizia.

Lo stipulante è tenuto, in ogni momento e a proprie spese, a fornire ad AXA o metterla al corrente di tutte le informazioni, documenti, dati, atti ed elementi probatori riguardanti il sinistro, nonché a trasmetterle e/o porla celermente a conoscenza di tutti gli atti ufficiali o giudiziari come citazioni, disposizioni, comunicazioni, sentenze ecc. Lo stipulante deve inoltre fornire ad AXA, senza attendere una esplicita richiesta, qualsiasi altra informazione sul sinistro e metterla al corrente di tutti i provvedimenti presi dal danneggiato.

D4 Trattamento del sinistro

D4.1 Assunzione del trattamento del sinistro
AXA si occupa del trattamento del sinistro a condizione che le pretese avanzate superino l'ammontare della franchigia. Essa conduce a proprie spese le trattative con il danneggiato e, pertanto, svolge il ruolo di rappresentante dell'assicurato. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di AXA è vincolante per l'assicurato. Se non può essere ottenuta un'intesa con il danneggiato e questi procede per via giudiziaria, AXA designa un avvocato e si assume la conduzione del processo. Eventuali indennità processuali e altre ripetibili alla controparte spettano ad AXA, fino a concorrenza delle prestazioni da essa erogate. Fanno eccezione i risarcimenti per le prestazioni e le spese personali sostenute dall'assicurato.

D4.2 Obblighi degli assicurati
Senza un consenso preventivo da parte di AXA, l'assicurato deve astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato, né ha facoltà di riconoscere alcuna pretesa, concludere accordi transattivi, corrispondere indennizzi e cedere qualsivoglia pretesa derivante dall'assicurazione.
L'assicurato ha l'obbligo inoltre di sostenere AXA nel trattamento del danno, in modo particolare nell'accertamento della fattispecie e del danno nonché nella difesa contro le pretese avanzate.

D4.3 Procedura arbitrale
La liquidazione delle pretese nell'ambito di una procedura arbitrale non pregiudica la copertura assicurativa, laddove

- detta procedura sia conforme alle disposizioni del Codice di procedura civile svizzero (CPC) e/o della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP);
- si tratti di una sentenza arbitrale di diritto estero con forza esecutiva in Svizzera.

D5 Regresso contro gli assicurati

Se AXA ha corrisposto l'indennizzo direttamente al danneggiato sebbene disposizioni specifiche del contratto di assicurazione o della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) limitino o escludano la copertura assicurativa, ad AXA stessa spetta un diritto di regresso nei confronti dell'assicurato civilmente responsabile nella misura in cui essa avrebbe potuto ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

D6 Comunicazione in caso di crisi (spese di PR)

Qualora lo stipulante corra il rischio di una probabile esposizione mediatica critica a seguito di un sinistro presumibilmente assicurato ai sensi delle presenti CGA, AXA rimborsa l'onere sostenuto per scongiurare tempestivamente o contenere un possibile danno di reputazione. Essa si assume le spese per le attività svolte da un'agenzia di PR incaricata di concerto con AXA o direttamente da parte di AXA stessa per l'assistenza e il supporto dello stipulante, fino a concorrenza di un importo massimo di CHF 50 000 per evento (massimale speciale). Per le spese sostenute in relazione alla comunicazione in caso di crisi non viene applicata la franchigia.

Parte E

Definizioni

E1 Siti contaminati

Esistenza di aree di deposito di rifiuti e di aree con suolo e acque contaminati.

E2 Valori pecuniari

Denaro contante, carte di credito e di debito di ogni tipo, strumenti di moneta quali cash card, tax card, ecc.; assegni e altri mezzi di pagamento, buoni, abbonamenti di qualsiasi genere, biglietti e valori mobiliari.

E3 Danni corporali

La morte, il ferimento o un altro danno alla salute di persone, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano.

E4 Danni materiali

La distruzione, il danneggiamento o la perdita di cose mobili e immobili, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano per il danneggiato. L'uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono equiparati a danni materiali. Non è considerato danno materiale il pregiudizio della funzionalità di una cosa senza ripercussioni sulla sostanza della cosa stessa.

E5 Spese per la prevenzione dei danni

Oneri derivanti dall'adozione di misure per la prevenzione dei danni, ossia misure opportunamente e immediatamente adottate al fine di scongiurare la minaccia di un danno assicurato il cui verificarsi è imminente.

E6 Sinistro in serie

La totalità delle pretese per l'insieme dei danni e delle spese per la prevenzione dei danni, attribuibili alla stessa causa, è considerata come un unico evento (sinistro in serie), indipendentemente dal numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto. Più danni sono ritenuti attribuibili alla stessa causa quando siano ad esempio riconducibili allo stesso vizio o difetto di un prodotto o di un materiale (come errori nello sviluppo, nella costruzione o fabbricazione, nell'istruzione o nella presentazione), oppure allo stesso atto o alla stessa omissione (come violazione dell'obbligo di diligenza o errori).

E7 Inquinamento dell'ambiente

Perturbamenti durevoli dello stato dell'aria, delle acque di superficie, delle acque sotterranee, del suolo, della flora e della fauna dovuti a qualsiasi tipo di alterazione o a qualsiasi fattispecie che il diritto applicabile definisce come danno all'ambiente.

E8 Danni patrimoniali

Danni pecuniari che non sono conseguenti né a un danno corporale né a un danno materiale subito dal danneggiato stesso.

E9 Assicurati

Sono considerate assicurati le persone fisiche o giuridiche di seguito specificate:

E9.1 Stipulante

Persona fisica o giuridica, società di persone, ente o istituto di diritto pubblico che risulta indicato nella polizza come «stipulante». Se lo stipulante è nel suo complesso una società di persone o una comunione di proprietari, i soci o i membri della comunione sono equiparati allo stipulante stesso per quanto concerne diritti e obblighi. Sono parimenti considerate come «stipulanti» altre eventuali imprese incluse nella polizza – ad esempio società affiliate.

E9.2 Rappresentanti dello stipulante

I rappresentanti attuali e passati dello stipulante e le persone a cui è affidata la direzione o la sorveglianza dell'impresa.

E9.3 Dipendenti e personale ausiliario

I dipendenti attuali e passati e gli altri ausiliari dello stipulante in relazione all'esplicazione delle loro attività per conto delle opere assicurate ai sensi della disposizione E10. Le persone di cui alla disposizione B1.2 non rientrano nel novero di questa definizione.

E9.4 Terzi come proprietari del terreno

Il proprietario del terreno, se lo stipulante è soltanto proprietario del fabbricato ma non del terreno (diritto di superficie).

E9.5 Persone o imprese incluse nell'assicurazione

Ulteriori persone fisiche o giuridiche, società di persone, enti o istituti di diritto pubblico, compresa la cerchia di persone di cui alle disposizioni E9.2-E9.4, che risultano inclusi nella polizza.

E9.6 **Personale preso in prestito o in locazione**
Persone prese in prestito o in locazione, attualmente o in passato, dallo stipulante, le quali svolgono o hanno esplicato un'attività per conto dello stipulante stesso (locazione di personale o di servizi).
La copertura non comprende le persone che vengono date in prestito o in locazione dall'assicuratore a favore di un terzo ed esplicano un'attività per conto di tale soggetto terzo (locazione di personale o di servizi).

E10 Opere assicurate

Sono considerate come «rischio assicurato» le seguenti opere:

E10.1 **Fabbricati, terreni e restanti opere**
Pericoli derivanti dal possesso dei fabbricati, dei terreni e delle restanti opere designati nella polizza.

E10.2 **Impianti e installazioni**
Pericoli derivanti dalla proprietà di impianti e installazioni che fanno parte delle opere di cui alla disposizione E10.1, quali

- posteggi per veicoli a motore
- pensiline per biciclette
- parchi giochi per bambini, compresi gli attrezzi
- stagni e piscine non aperti al pubblico
- ascensori e montacarichi nonché scale mobili
- cisterne e recipienti analoghi
- modine.

E10.3 **Fabbricati annessi**
Pericoli derivanti dalla proprietà di fabbricati annessi che fanno parte delle opere di cui alla disposizione E10.1, quali

- box per veicoli
- autorimesse
- depositi per attrezzi
- serre.

E11 Anno di assicurazione

Per anno di assicurazione si intende il periodo di tempo in base al quale viene calcolato il premio annuo, il quale ha inizio con la data di esigibilità del premio annuo e si conclude il giorno antecedente alla data di esigibilità del premio annuo successivo.

Parte F

Protezione dei dati

Per la preparazione e l'esecuzione del contratto, AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento, ecc.), registrati in banche dati clienti elettroniche;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, perizie, indicazioni dell'assicuratore precedente sull'andamento dei sinistri ecc.), archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati ecc.) salvati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data di entrata dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti, ecc.), salvati in banche dati incasso;
- eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi ecc.), archiviati in dossier fisici di sinistri e in sistemi elettronici di gestione dei sinistri.

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere per tempo i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro, il termine minimo di dieci anni è calcolato dalla data di liquidazione dello stesso. AXA si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute.

AXA è autorizzata a procurarsi ed elaborare i dati necessari per l'esecuzione del contratto e per la gestione dei sinistri. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori interessati, nonché a creditori pignorati, autorità, rappresentanti legali e periti esterni. Inoltre, per far valere eventuali pretese di regresso, le informazioni possono essere trasmesse a terzi civilmente responsabili e al loro assicuratore di responsabilità civile. AXA è autorizzata a notificare a terzi a cui aveva confermato l'esistenza della copertura assicurativa (ad esempio alle autorità competenti) la sospensione, la modifica o la cessazione dell'assicurazione. Ove necessario, in particolare per la trasmissione a terzi di dati personali degni di particolare protezione quali ad es. dati sullo stato di salute, viene chiesto il consenso della persona interessata.

I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.

AXA è autorizzata a rivolgersi a operatori esterni per ottenere informazioni in materia di solvibilità al fine di valutare l'affidabilità creditizia del cliente.

In relazione a un evento assicurato il personale sanitario curante deve essere dispensato dal segreto professionale nei confronti di AXA.

In relazione a un sinistro, AXA è inoltre autorizzata a richiedere informazioni utili presso assicuratori, autorità (polizia, autorità istruttorie, uffici della circolazione stradale e uffici pubblici simili), fabbricanti di autoveicoli e altri terzi nonché a prendere visione della relativa documentazione. Se necessario, l'avente diritto deve autorizzare gli uffici suddetti a consegnare i dati in questione. A tale riguardo, si rimanda all'art. 39 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

Allo scopo di snellire il lavoro amministrativo, le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein si garantiscono reciprocamente accesso ai seguenti dati nell'ambito dell'esecuzione del contratto:

- dati di base
- dati contrattuali di base

Questi dati vengono utilizzati anche per finalità di marketing; allo stipulante possono pertanto essere inviati messaggi pubblicitari mirati. Qualora non si desideri ricevere tali comunicazioni pubblicitarie, è possibile dare comunicazione in merito al numero di telefono 0800 809 809 (Servizio telefonico AXA 24 ore su 24).

È esclusa qualsiasi forma di accesso reciproco ai dati sanitari.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online, in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

www.axa.ch/dichiarazione-sinistro

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)